

## **CAPITOLO I "LA CONTRADA"**

### **Articolo 1 - La Natura Giuridica**

L'Imperiale Contrada della Giraffa è una delle storiche contrade di Siena.

L'Imperiale Contrada della Giraffa è un ente territoriale dotato di personalità giuridica pubblica e di personalità giuridica di diritto canonico, sancita con decreto dell'Arcivescovo Metropolita di Siena emesso in data 2 luglio 1969.

L'Imperiale Contrada della Giraffa gode di autonomia amministrativa e patrimoniale.

### **Articolo 2 - Le Finalità**

In conformità alle sue connotazioni giuridiche, l'Imperiale Contrada della Giraffa persegue le finalità di mantenere viva la secolare tradizione senese, di coltivare e tramandare i valori storici, morali e sociali dello spirito contradaio di cui il Palio è la maggiore espressione.

### **Articolo 3 – Il Territorio**

L'Imperiale Contrada della Giraffa ha giurisdizione sul territorio dell'Antica Compagnia Militare di San Pietro a Ovile di Sopra. Questo territorio, elemento costitutivo dell'Imperiale Contrada della Giraffa, fu così delimitato dal Bando della Principessa Violante di Baviera, emanato il 13 novembre 1729: "... dalla Chiesa di San Francesco inclusive con metà della detta Piazza verso il convento passi per l'arco ed occupando solo a sinistra occupi tutta la strada maestra fino all'imboccatura di Refe Nero e per quella scendendo pure a sinistra vada fino al vicolo del Signor Maurizio Piccolomini e contenendo da ambo le parti le case entro detto vicolo, vada alla Piazza della Madonna di Provenzano, abbracciando quella Piazza e strade annesse con tutte le piagge verso la Madonna del Fosso e via San Pietro a Ovile".

Esso corrisponde alle odierne vie e piazze: piazza San Francesco (soltanto la metà dal lato della valle di Follonica, compresa la Basilica di San Francesco); via dei Rossi (soltanto il lato sinistro da piazza San Francesco a via del Refe Nero); via del Refe Nero (lato sinistro procedendo verso via Sallustio Bandini); via Sallustio Bandini (lato sinistro procedendo da via del Refe Nero e fino all'attuale numero civico 31 compreso, corrispondente all'apertura dell'ex vicolo di Maurizio Piccolomini); via Lucherini; via del Moro (da via Sallustio Bandini a piazza Provenzano); via del Giglio; via San Pietro a Ovile; via di Provenzano Salvani; piazza di Provenzano Salvani; vicolo di Provenzano; vicolo della Viola; via di Baroncelli; via del Fosso; via delle Vergini e piazzetta della Giraffa.

Il territorio della Contrada comprende, inoltre, la parte della valle di Follonica delimitata dall'ex vicolo del Signor Maurizio Piccolomini scendendo ad

incontrare il fosso che scorre sul fondo valle fino alle mura urbane e da qui seguendo le medesime fino a comprendere tutta la Basilica di San Francesco.

#### **Articolo 4 - Il Popolo**

Appartengono all'Imperiale Contrada della Giraffa, sono suoi contradaioi e ne costituiscono il popolo, i nati nel territorio e gli altri, ovunque nati, che provengano da famiglia giraffina o che lo divengano per libera scelta.

I contradaioi hanno l'obbligo di conformarsi alle norme dell'Imperiale Contrada della Giraffa con un comportamento costante ed univoco.

L'appartenenza alla Contrada viene solennizzata con il battesimo contradaio, impartito dal Priore con l'acqua della fontanina.

#### **Articolo 5 – I Colori, lo Stemma, il Motto**

I colori dell'Imperiale Contrada della Giraffa sono il bianco ed il rosso, distribuiti in parti uguali.

Lo stemma della Contrada consiste in una Giraffa tenuta da un Moro, il tutto sormontato da "una lista azzurra svolazzante in capo e scritta con la leggenda UMBERTUS I DEDIT con le due parole frammezzate da un nodo Savoia, il tutto d'oro", concessa con Decreto Reale 24 aprile 1888, n. 3810; allo stesso è allegata la rappresentazione grafica del suo stemma.

La Contrada, inoltre, ai sensi del Regio Decreto 29 maggio 1939, inserisce nel proprio stemma "uno scudo a forma appuntata, rosso, cimato da un'aquila dal volo abbassato sormontante due medaglioni posti uno sopra l'altro, circondati: il primo da corona di quercia, il secondo da corona di alloro, il tutto d'oro, caricati l'uno dalla corona imperiale e l'altro dal fascio littorio addestrato dalla leggenda in nero: A - XIV - IMP". Al decreto è allegata la rappresentazione grafica dell'emblema.

La Contrada dall'emanazione del Regio Decreto 29 maggio 1939 si fregia del titolo di Imperiale.

Il motto della Contrada è: "ALTIVS CAPVT MAIOR GLORIA".

L'Antica Compagnia Militare di San Pietro a Oville di Sopra, citata all'articolo 3, aveva come insegna "campo rosso, con leone d'oro con spine d'argento a traverso, e rastrello bianco con tre gigli d'oro".

#### **Articolo 6 - La Festa Titolare**

L'Imperiale Contrada della Giraffa celebra la Festa Titolare in onore della Visitazione di Maria Santissima: festività che cade, secondo il calendario liturgico, la prima domenica di giugno infra l'ottava del 31 maggio.

## **CAPITOLO II "L'ORDINAMENTO DELLA CONTRADA"**

### **TITOLO I "L'ASSEMBLEA"**

#### **Articolo 7 - L'Assemblea Generale**

La volontà del popolo dell'Imperiale Contrada della Giraffa si manifesta nell'Assemblea Generale che esercita il potere nelle forme e nei limiti sanciti dai presenti Capitoli.

L'Assemblea ha competenza generale, salvo quanto espressamente attribuito ad altri organi dai presenti Capitoli.

Ogni contradaio dell'Imperiale Contrada della Giraffa ha il diritto di partecipare all'Assemblea Generale.

Coloro che provocano danni morali o materiali alla Contrada possono essere esclusi dall'Assemblea Generale con deliberazione della medesima, su proposta del Seggio. Con lo stesso procedimento gli esclusi possono essere riammessi.

#### **Articolo 8 - Convocazione e validità dell'Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale è convocata e presieduta dal Priore che ne determina l'ordine del giorno, come stabilito dall'articolo 19, 1° comma, lettera a), od in sua assenza dal sostituto, previsto dagli articoli 20, 21 e 22 dei presenti Capitoli.

La convocazione avviene tramite avviso scritto esposto nel territorio della Contrada e nella sede della medesima, almeno sette giorni prima della data fissata, a cura del Cancelliere; può essere data notizia della convocazione anche con altri mezzi.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di necessità ed urgenza il Priore convoca l'Assemblea Generale al suono della campana dell'Oratorio.

L'Assemblea Generale ha luogo obbligatoriamente:

- a) entro il mese di marzo, negli anni in cui vengono svolte le elezioni, per l'insediamento del nuovo Seggio, per la presentazione dei Mangini e del Barbaresco da parte del Capitano, per l'ufficializzazione dei componenti delle Commissioni permanenti e temporanee e l'elezione dei Revisori dei conti;
- b) almeno venti giorni prima del Palio nel caso che la Contrada vi partecipi;
- c) entro venti giorni successivi al Palio per il resoconto del Capitano, in caso di avvenuta partecipazione della Contrada;
- d) entro i primi venti giorni del mese di settembre per l'elezione di cinque componenti della Commissione Elettorale, negli anni in cui scade il

- mandato degli organi elettivi;
- e) entro il mese di novembre per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, dopo l'avvenuto controllo del Collegio dei Revisori dei conti, nonchè per l'approvazione del bilancio preventivo;
  - f) ogni qualvolta il Priore od il Seggio lo ritengano necessario;
  - g) su richiesta al Priore od al suo sostituto da parte di almeno trenta contradaioi, nel qual caso ha luogo nei quindici giorni successivi;
  - h) il giorno della tratta, in caso di partecipazione al Palio, qualora il Capitano lo ritenga necessario.

Nell'Assemblea Generale il diritto di voto può essere esercitato da tutti quei contradaioi che abbiano superato il diciottesimo anno d'età e che siano in regola, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla seduta in atto, con il pagamento delle quote di protettorato degli ultimi tre anni, almeno nella quota minima prevista dall'art. 17, 1° comma, lettera d).

Per la validità dell'Assemblea Generale è necessaria la presenza di almeno 60 contradaioi aventi diritto al voto.

### **Articolo 9 - Funzionamento dell'Assemblea Generale**

All'inizio dell'Assemblea Generale il Priore invita il Cancelliere a dare lettura del verbale della seduta precedente che viene votato ai fini dell'approvazione. L'assemblea passa, successivamente, all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

Ciascun contradaioiolo ha la facoltà di partecipare all'Assemblea Generale ed intervenire nella discussione dopo aver chiesto ed ottenuto la parola dal Priore.

Il contradaioiolo che ha ottenuto la parola si alza in piedi e, senza essere interrotto, espone la propria opinione, proposta od altro con la massima correttezza.

Il Priore fa osservare le norme suddette affinché la seduta si svolga correttamente; può richiamare e fare allontanare coloro che ripetutamente disturbano lo svolgimento della seduta.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale vengono prese a maggioranza relativa dei presenti aventi diritto al voto. Le votazioni, di regola, avvengono per alzata di mano; sono invece a scrutinio segreto per la nomina dei componenti della Commissione Elettorale e quando tale forma sia richiesta dalla maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

L'esito dello scrutinio segreto è accertato da tre contradaioioli nominati di volta in volta dal Priore, quando sia necessario.

Nei seguenti casi le deliberazioni sono prese a scrutinio segreto con maggioranza di due terzi dei presenti aventi diritto al voto:

- a) l'elezione di nuovi componenti del Collegio dei Maggiorei, su proposta del Seggio;

- b) la sostituzione delle cariche vacanti del Seggio, su proposta dello stesso;
- c) la comminazione o la revoca di provvedimenti disciplinari nei confronti di singoli contradaioli, su proposta del Seggio;
- d) la modifica dei rapporti con le altre Contrade, su proposta del Seggio;
- e) la disposizione, l'acquisizione, l'alienazione di beni immobili o l'iscrizione di garanzie reali su di essi, su proposta del Seggio;
- f) la modifica dei presenti capitoli, su parere preventivo del Seggio e del Collegio dei Maggiorenti.

Gli argomenti di cui al comma precedente non sono trattati se non espressamente previsti nell'ordine del giorno.

Il Cancelliere redige il verbale della seduta, ai sensi dell'articolo 23.

## **TITOLO II "LE ELEZIONI"**

### **Articolo 10 - Elezione del Seggio**

Il Seggio è eletto dal Popolo a suffragio universale e diretto; il voto è personale ed uguale, libero e segreto.

Il diritto può essere esercitato da tutti quei contradaioli in possesso dei requisiti di cui all'Art.8, ultimo comma.

### **Articolo 11 - La Commissione Elettorale**

La Commissione Elettorale è un organo collegiale temporaneo che ha il compito di gestire il procedimento elettorale.

E' composta da cinque contradaioli in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10, 2° comma, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale nella seduta che si svolge entro i primi venti giorni del mese di settembre dell'anno in cui scade il mandato del Seggio.

Nella prima riunione elegge al suo interno un Presidente ed un Segretario e decade qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti.

### **Articolo 12 - Elezione della Commissione Elettorale**

La Commissione Elettorale si compone di cinque contradaioli eletti su una lista di almeno dieci protettori aventi diritto al voto che abbiano sottoscritto il proprio incondizionato impegno a farne parte al Cancelliere in carica entro i primi 15 giorni di settembre dell'anno di scadenza del mandato degli organi elettivi.

Nel caso in cui, entro i termini stabiliti, non venga raggiunto il numero minimo di dieci candidati, il Seggio provvederà alla nomina dei candidati nel numero sufficiente al completamento della lista.

I cinque componenti della Commissione Elettorale verranno scelti tra i

nominativi della lista ed eletti con le seguenti modalità:

- a) a scrutinio segreto;
- b) a maggioranza semplice;
- c) gli aventi diritto al voto sono tutti i contradaioli in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, 2° comma, al 31 dicembre dell'anno precedente;
- d) l'elezione della Commissione Elettorale dovrà avvenire entro i primi venti giorni di settembre dell'anno di scadenza del mandato degli organi elettivi;
- e) la votazione verrà effettuata indicando fino a tre nominativi compresi nella lista, come previsto al 1° comma;
- f) sono eletti i cinque candidati che otterranno il maggior numero di voti;
- g) nel caso di uno stesso numero di voti, si procede al ballottaggio;
- h) i primi due candidati non eletti sono da considerarsi membri supplenti e subentreranno nella Commissione Elettorale nel caso di dimissioni di uno o due membri;
- i) la Commissione Elettorale votata protrarrà il suo mandato fino al mantenimento della maggioranza dei candidati utili e nei termini stabiliti.

### **Articolo 13 - Procedimento elettorale**

I lavori della Commissione Elettorale si concluderanno con la presentazione della lista entro sessanta giorni dalla sua elezione.

Nel caso contrario a quanto previsto dal precedente comma, il Collegio dei Maggiorenti dovrà verificare le motivazioni del mancato rispetto del termine e, se necessario, potrà accordare una dilazione di ulteriori quindici giorni per il completamento dei lavori.

In caso di accertata impossibilità a concludere il procedimento elettorale in questo ulteriore termine, la Commissione Elettorale decade ed il Collegio dei Maggiorenti convoca, entro quindici giorni, l'Assemblea Generale per la nomina e l'elezione dei componenti della nuova Commissione Elettorale con le modalità previste dall'art. 12.

Il procedimento elettorale si svolge con le seguenti modalità:

- a) compilazione dell'elenco dei candidati;
- b) accertamento che i candidati abbiano i requisiti richiesti dagli articoli 4, 10, 18 e che non abbiano in corso provvedimenti disciplinari a loro carico;
- c) accertamento dell'adesione alla candidatura e della conoscenza dei compiti e degli obblighi previsti dai presenti Capitoli, da parte dei candidati;
- d) esposizione dell'elenco dei candidati nei locali della Contrada almeno venti giorni prima della consultazione elettorale;
- e) compilazione di un'eventuale lista alternativa presentata da almeno

cinquanta contradaioi aventi diritto al voto, non meno di quindici giorni prima della data fissata per le elezioni. Nessun contradaio può essere incluso in ambedue le liste;

- f) accertamento dei requisiti previsti dalle lettere b) e c) per i candidati dell'eventuale lista alternativa;
- g) esposizione dell'eventuale lista alternativa nei locali della Contrada, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni;
- h) stampa delle schede elettorali che devono contenere l'elenco dei candidati della lista compilata dalla Commissione Elettorale e dell'eventuale lista alternativa;
- i) comunicazione ai contradaioi della data della consultazione elettorale, mediante avvisi affissi almeno otto giorni prima nelle bacheche della Contrada;
- l) predisposizione del seggio elettorale nei locali della Contrada, in maniera che sia garantita la libertà dell'esercizio del diritto e la segretezza del voto;
- m) autenticazione delle singole schede elettorali tramite apposizione del timbro della Contrada e vidimazione da parte di due membri della Commissione Elettorale;
- n) inizio delle operazioni di voto alle quali devono essere sempre presenti almeno tre membri della Commissione Elettorale;
- o) la scheda elettorale una volta votata deve essere piegata, consegnata ad un membro della Commissione Elettorale responsabile delle operazioni di voto e dallo stesso immessa nell'urna predisposta a tal fine, precedentemente sigillata con nastri e ceralacca;
- p) il contradaio che ha votato firma l'apposito elenco predisposto dalla Commissione Elettorale, il quale deve essere allegato al verbale alla fine delle operazioni elettorali;
- q) inizio dello spoglio delle schede dopo il termine delle operazioni di voto.

L'apertura e la chiusura delle operazioni di voto sono annunciate dal suono della campana dell'oratorio della Contrada.

#### **Articolo 14 - Modalità dell'esercizio del diritto di voto e validità delle votazioni**

L'elettore esercita il diritto di voto secondo le seguenti modalità:

- a) se intende eleggere tutti i nominativi indicati nella scheda elettorale non appone alcun segno sulla medesima;
- b) se non intende eleggere tutti o parte dei nominativi contenuti nella scheda elettorale, deve tracciare un segno sui singoli nominativi ed, eventualmente, indicare un nominativo di sua preferenza in possesso

dei requisiti di eleggibilità indicati all'art. 13, 4° comma, lettera b);

- c) qualsiasi segno apposto sulla scheda elettorale che non risponda ai requisiti indicati nelle lettere a) e b), o che sia idoneo a violare la segretezza del voto rende nulla la scheda medesima.

Nel caso di lista alternativa, l'elettore deve annullare la scheda che non intende votare e procedere con le stesse modalità indicate alle lettere a), b) e c) del 1° comma.

Le votazioni sono valide in presenza di almeno cento voti validamente espressi; i candidati od i loro sostituti risultano eletti a maggioranza assoluta dei votanti.

Qualora un candidato al Seggio, ad esclusione del Priore, rinunci al mandato oppure non risulti eletto e non sia stato sostituito, provvede a farlo l'Assemblea Generale su proposta del Seggio.

Qualora non risulti eletto il Priore le votazioni non sono valide.

### **TITOLO III "IL SEGGIO"**

#### **Articolo 15 - Il Seggio e la sua composizione**

Il Seggio è l'organo di governo della Contrada, dura in carica tre anni ed è composto da:

- 1) il Priore;
- 2) il Vicario Generale;
- 3) il Vicario all'Organizzazione;
- 4) il Vicario all'Amministrazione;
- 5) l'Archivista;
- 6) il Vice archivista;
- 7) il Bilanciere;
- 8) il Camarlengo;
- 9) il Cancelliere
- 10) il Vice cancelliere;
- 11) il Conservatore dei beni immobili;
- 12) il Conservatore dei beni storici e artistici;
- 13) l'Economo;
- 14) tre Vice economo;
- 15) il Provveditore ai Protettori;
- 16) il Vice provveditore ai Protettori;
- 17) il Provveditore all'Oratorio;
- 18) il Coordinatore dei donatori di sangue;
- 19) il Coordinatore dei piccoli;
- 20) il Coordinatore dei giovani;



- 21) il Responsabile alla comunicazione;
- 22) il Responsabile della Commissione per l'accoglienza dei nuovi Protettori;
- 23) il Capitano;
- 24) undici Consiglieri di Seggio.

I componenti del Seggio sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo le modalità previste dall'art. 8 e seguenti.

Sono eleggibili a componenti del Seggio i contradaioli che abbiano superato il diciottesimo anno di età, ad esclusione della carica di Priore ai sensi dell'articolo 18, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, 2° comma.

Il componente ripetutamente assente alle sedute, senza giustificato motivo, può essere segnalato all'Assemblea Generale per l'eventuale sostituzione.

Fanno parte di diritto del Seggio:

- a) il Correttore;
- b) i Maggiorenti.

### **Articolo 16 - Funzionamento del Seggio**

Il Seggio è convocato e presieduto dal Priore od in sua assenza dal sostituto previsto dagli articoli 20, 21 e 22.

La convocazione avviene tramite avviso scritto inviato ai componenti del Seggio e del Collegio dei Maggiorenti, a cura del Cancelliere; l'avviso contiene l'indicazione del luogo, la data, l'ora della seduta e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Seggio si riunisce normalmente una volta al mese e tutte le volte che il Priore o cinque componenti lo ritengano opportuno.

Il Seggio si riunisce in seduta comune con il Collegio dei Maggiorenti ed il Consiglio Generale almeno una volta all'anno per la relazione consuntiva e programmatica del Priore.

Il Cancelliere della Contrada, ai sensi dell'articolo 23, esercita le funzioni di segretario.

All'inizio di ogni seduta viene data lettura del verbale di quella precedente che è votato ai fini dell'approvazione.

Il Seggio delibera a maggioranza relativa dei presenti, con votazione per alzata di mano o con votazione segreta su richiesta di almeno un quarto dei presenti.

Per la validità del Seggio è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

### **Articolo 17 - Funzioni del Seggio**

Il Seggio ha le seguenti funzioni:

- a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa della Contrada

- alle direttive impartite dal Priore;
- b) delibera sulla cessione in locazione a terzi di beni immobili di proprietà della Contrada e sull'assunzione in uso od in locazione di beni immobili necessari all'attività della medesima;
  - c) disciplina l'utilizzo degli ambienti della Contrada da parte di terzi;
  - d) determina le quote del protettorato ai sensi dell'articolo 55;
  - e) determina annualmente un fondo per le spese ordinarie da conferire al Cancelliere ed all'Economo;
  - f) esamina e propone all'Assemblea Generale, per l'approvazione, il bilancio preventivo predisposto dal Bilanciere a norma dell'Articolo 26;
  - g) formula pareri all'Assemblea Generale nel caso previsto dall'art. 9, 7° comma, lettera f) e nei casi in cui l'Assemblea Generale li richieda;
  - h) formula proposte all'Assemblea Generale nei casi previsti dall'art. 9, 7° comma, lettere a), b), c), d), ed e), e nel caso in cui lo ritenga necessario;
  - i) delibera lo statuto del Gruppo Donatori di Sangue e la sua eventuale modifica;
  - l) delibera i finanziamenti per le attività dei vari organismi collaterali di cui all'art. 50;
  - m) nomina il Correttore della Contrada su proposta del Provveditore all'Oratorio;
  - n) nomina il Custode della Contrada d'intesa con l'Economo e ne fissa le mansioni;
  - o) autorizza l'Archivista a far uscire temporaneamente documenti originali dall'archivio della Contrada;
  - p) adotta tutti i provvedimenti di ordinaria amministrazione non espressamente attribuiti ad altri organi della Contrada;
  - q) sceglie, riunito in seduta congiunta con il Collegio dei Maggiorenti, un nominativo da sottoporre all'Assemblea Generale, per la nomina del nuovo Priore ai sensi dell'articolo 18, 3° comma e seguenti;
  - r) nomina i candidati di cui all'articolo 12, 2° comma.

## **TITOLO IV**

### **"L'ORGANIZZAZIONE DELLA CONTRADA"**

#### **SEZIONE I - GLI ORGANI ESECUTIVI**

##### **Articolo 18 - Il Priore**

Il Priore è il capo ed il rappresentante legale della Contrada; può essere eletto qualsiasi contradaio che abbia superato il quarantesimo anno d'età ed in possesso dei requisiti richiesti.

In caso di assenza temporanea il Priore è sostituito dal Vicario Generale.

In caso di vacanza della carica, le funzioni sono espletate dal Vicario Generale, per l'ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo Priore.

Il Collegio dei Maggiorenti ed il Seggio, riuniti in seduta congiunta, scelgono un nominativo per la sostituzione fino alla scadenza del triennio e lo sottopongono all'approvazione dell'Assemblea Generale entro trenta giorni dall'inizio della vacanza stessa. Qualora non venga raggiunto l'accordo sul nominativo o non venga reperita persona disponibile oppure l'Assemblea Generale non approvi la proposta, si procede a nuove elezioni del Seggio nei modi e nei tempi previsti dall'art. 11 e seguenti.

Se la nomina del nuovo Priore rende vacante un'altra carica del Seggio, il nominativo del sostituto dovrà essere proposto dagli stessi organi all'approvazione dell'Assemblea Generale, da esprimere con votazione segreta.

Nel caso in cui quanto previsto al 3° comma si verifichi in un momento ritenuto pregiudizievole ai fini della partecipazione della Contrada al Palio, i termini previsti al 4° comma vengono prorogati per il periodo di tempo stabilito dal Collegio dei Maggiorenti ed il Seggio, riuniti in seduta congiunta.

### **Articolo 19 - Competenze del Priore**

Il Priore convoca e presiede:

- a) l'Assemblea Generale, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 48, 1° comma lettere f) ed h);
- b) le riunioni del Seggio;
- c) le riunioni del Consiglio Generale.

Il Priore presenzia alle riunioni indette dal Magistrato delle Contrade, alle onoranze in occasione della Festa Titolare delle Contrade alleate ed a tutte le cerimonie e manifestazioni della Contrada.

Il Priore ha in particolare le seguenti competenze:

- a) è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Seggio, coordina l'organizzazione e l'amministrazione della Contrada ed emana direttive generali al fine di garantirne il buon andamento;
- b) esercita il controllo preventivo su tutti gli atti della Contrada ad esclusione di quelli degli organi collegiali ed autorizza qualsiasi tipo di spesa della Contrada;
- c) esegue le verifiche di cassa congiuntamente al Vicario Generale qualora ne ravvisi l'opportunità;
- d) impartisce il battesimo contradaio, durante la Festa Titolare della

- Contrada;
- e) esercita il potere di indirizzo e di controllo sulle attività degli organismi collaterali, affinché queste siano coordinate con quelle della Contrada;
  - f) sostituisce il Capitano qualora la carica si renda vacante per il periodo di tempo stabilito dall'Assemblea Generale;
  - g) determina, sentito il parere dei Vicari, la somma di denaro che il Capitano ha, di volta in volta, a disposizione per il Palio;
  - h) partecipa alle riunioni del Collegio dei Maggiorenti senza diritto di voto, su richiesta del Rettore;
  - i) autorizza, per iscritto, la consultazione di documenti d'archivio e l'eventuale rilascio di copie.

### **Articolo 20 - Il Vicario Generale**

Il Vicario Generale ha le seguenti competenze:

- a) è il diretto collaboratore del Priore, svolge le funzioni da lui delegategli e lo sostituisce nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 18, 2° e 3° comma;
- b) controlla tutte le attività operative della Contrada, riferendo delle stesse al Priore;
- c) presiede e coordina la Commissione per l'accoglienza dei nuovi protettori.

### **Articolo 21 - Il Vicario all'Organizzazione**

Il Vicario all'Organizzazione ha le seguenti competenze:

- a) controlla e coordina le attività del Cancelliere, dell'Archivista, del Conservatore dei beni immobili, del Conservatore dei beni storici e artistici e del Provveditore all'Oratorio;
- b) presiede e dirige la Commissione Feste tradizionali cene e banchetti;
- c) sostituisce il Vicario Generale in caso di assenza od impedimento temporaneo

### **Articolo 22 - Il Vicario all'Amministrazione**

Il Vicario all'Amministrazione ha le seguenti competenze:

- a) controlla e coordina le attività del Camarlengo, del Bilanciere, dell'Economo e del Provveditore ai Protettori;
- b) presiede e dirige la Commissione finanziaria;
- c) cura la compilazione e l'aggiornamento dell'inventario dei beni di proprietà della Contrada, in collaborazione con l'Economo;
- d) sostituisce il Vicario Generale in caso di assenza od impedimento

temporaneo, qualora sia assente od impedito anche il Vicario all'Organizzazione.

### **Articolo 23 - Il Cancelliere**

Il Cancelliere è responsabile delle attività della segreteria della Contrada e provvede ad evadere la corrispondenza in conformità alle direttive impartite dal Priore.

Il Cancelliere documenta le attività e le deliberazioni dell'Assemblea Generale, del Seggio e del Collegio dei Maggiorenti su richiesta del Rettore, mediante processo verbale redatto informa scritta ed in maniera analitica.

Redige la lista delle candidature per l'elezione della Commissione Elettorale, provvedendo alla verifica dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 12, nei termini di cui all'art. 12.

### **Articolo 24 - Il Vice cancelliere**

Il Vice Cancelliere è il diretto collaboratore del Cancelliere e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento temporaneo.

### **Articolo 25 - Il Camarlengo**

Il Camarlengo ha le seguenti competenze:

- a) custodisce la cassa della Contrada, esegue i pagamenti delle spese regolarmente autorizzate dagli organi competenti e cura le entrate della Contrada con mezzi tradizionali;
- b) tiene costantemente aggiornato il libro di cassa unitamente alla relativa documentazione;
- c) versa le somme eccedenti le spese di ordinaria amministrazione nei conti correnti bancari intestati alla Contrada e sugli stessi ha potere di firma congiuntamente al Priore od al Vicario Generale;
- d) collabora con il Bilanciere alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

### **Articolo 26 - Il Bilanciere**

Il Bilanciere ha le seguenti competenze:

- a) è responsabile della regolarità delle scritture contabili relative all'amministrazione della Contrada;
- b) redige il preventivo ed il conto consuntivo in collaborazione con il Camarlengo;
- c) presenta all'Assemblea Generale il conto consuntivo ai sensi dell'Art. 8, 5° comma, lettera e).

L'esercizio finanziario, sia per il bilancio preventivo che per il conto

consuntivo, coincide con l'anno solare.

### **Articolo 27 - L'Economo**

L'Economo ha in custodia i beni mobili di proprietà della Contrada, nonché quelli dati in uso alla medesima e provvede alla loro accurata manutenzione e conservazione in buona efficienza, ad esclusione degli arredi sacri.

L'Economo, in caso di necessità, propone al Seggio eventuali lavori di riparazione o di restauro dei beni indicati al comma precedente.

L'Economo per lo svolgimento delle proprie attività propone al Seggio, di concerto con i suoi vice, i nominativi che compongono la Commissione per l'economato che sarà formata da due maestri dei novizi, un Consigliere di Seggio ed altri collaboratori nel numero che riterrà utile.

L'Economo ha, inoltre, le seguenti competenze:

- a) provvede all'esposizione della bandiera presso la sede della Contrada ed all'angolo fra via dei Rossi e via del Refe Nero, in occasione dello svolgimento dell'Assemblea Generale, nonché durante le operazioni di voto per il rinnovo del Seggio;
- b) provvede all'esposizione ed all'invio di bandiere e braccialetti nelle ricorrenze tradizionali e nelle circostanze straordinarie su disposizione del Seggio;
- c) propone al Capitano i nominativi dei contradaioli che faranno parte della Comparsa in occasione del Palio;
- d) dirige la vestizione della Comparsa per il Corteo Storico, la vestizione dei figuranti per il Giro in occasione della Festa Titolare ed in ogni altra ricorrenza tradizionale o circostanza straordinaria su disposizione del Seggio;
- e) accompagna la Comparsa e i figuranti durante il Giro e le cerimonie ufficiali;
- f) tiene i documenti di carico e scarico delle bandiere e dei fazzoletti della Contrada;
- g) impartisce disposizioni al custode ed è responsabile della loro osservanza;
- h) sovrintende ai maestri dei novizi nell'insegnamento dell'arte del gioco della bandiera e del suono del tamburo;
- i) comunica al Seggio, di concerto con i Vice economi, l'eventuale revoca, sostituzione ed integrazione dei componenti della Commissione per l'economato.

### **Articolo 28 - I Vice economi**

I Vice economi sono i diretti collaboratori dell'Economo, svolgono le funzioni da lui delegate a ciascuno e lo sostituiscono in caso di assenza od

impedimento temporaneo.

### **Articolo 29 - L'Archivista**

L'Archivista per lo svolgimento della propria attività propone al Seggio, di concerto con il suo Vice, i nominativi che compongono la Commissione per l'archivio, formata da un Consigliere di Seggio e da altri collaboratori nel numero che riterrà utile.

L'Archivista ha le seguenti competenze:

- a) è responsabile della conservazione e dell'aggiornamento dell'archivio con tutti i documenti relativi alla vita ed alla storia della Contrada e gli è fatto divieto di far uscire dallo stesso qualsiasi documento originale, anche temporaneamente, salvo espressa autorizzazione del Seggio;
- b) presenza alla consultazione dei documenti d'archivio da parte delle persone autorizzate in forma scritta dal Priore;
- c) cura personalmente il rilascio di copie di documenti originali su autorizzazione scritta del Priore;
- d) tiene aggiornato un registro che deve contenere: la data, la descrizione del documento consultato ed eventualmente copiato, le ragioni della consultazione e della copia, nonché le generalità e la firma autografa di colui che ha fatto richiesta di consultazione e di eventuale copia.

L'Archivista comunica al Seggio, di concerto con il suo Vice, l'eventuale revoca, sostituzione ed integrazione dei componenti della Commissione per l'archivio.

### **Articolo 30 - Il Vice archivista**

Il Vice archivista è il diretto collaboratore dell'Archivista e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento temporaneo.

### **Articolo 31 – Il Provveditore ai Protettori**

Il Provveditore ai Protettori è responsabile della conservazione e dell'aggiornamento dell'albo dei Protettori e, dopo la riscossione delle quote, provvede alla compilazione ed alla spedizione delle tessere del protettorato.

Il Provveditore ai Protettori per lo svolgimento della propria attività:

a) propone al Seggio, di concerto con il suo Vice, i nominativi che compongono la Commissione per il Protettorato che sarà formata: da un Consigliere di seggio ed almeno due collaboratori;

b) comunica al Seggio, di concerto con il Vice Provveditore ai Protettori, l'eventuale revoca e la sostituzione dei componenti della Commissione per il Protettorato

### **Articolo 32 - Il Vice provveditore ai Protettori**

Il Vice provveditore ai Protettori è il diretto collaboratore del

Provveditore e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento temporaneo.

### **Articolo 33 - Il Conservatore dei beni immobili**

Il Conservatore dei beni immobili provvede alla conservazione, alla tutela ed alla valorizzazione dei beni immobili di proprietà della Contrada, nonché di quelli dati in uso od in comodato alla medesima. Provvede, inoltre, alla manutenzione ordinaria dei suddetti beni, avvalendosi della collaborazione dell'Economo e di contradaioli di sua fiducia.

Il Conservatore dei beni immobili, per lo svolgimento della propria attività:

- a) propone al Seggio almeno due nominativi di esperti che costituiranno la Commissione per la conservazione dei beni immobili;
- b) comunica al Seggio l'eventuale revoca, sostituzione ed integrazione dei componenti della Commissione per la conservazione dei beni immobili.

### **Articolo 34 - Il Conservatore dei beni storici ed artistici**

Il Conservatore dei beni storici ed artistici provvede alla conservazione, alla tutela ed alla valorizzazione dei beni storici ed artistici di proprietà della Contrada avvalendosi della collaborazione dell'Economo e dei contradaioli di sua fiducia. Propone al Seggio eventuali interventi di manutenzione e restauro, avvalendosi della consulenza degli Organi istituzionali preposti alla conservazione di detti beni.

Il Conservatore, per lo svolgimento della propria attività:

- a) propone al Seggio almeno due esperti che costituiranno la Commissione per la conservazione dei beni storici ed artistici;
- b) comunica al Seggio l'eventuale revoca, sostituzione ed integrazione dei componenti della Commissione.

### **Articolo 35 - Il Provveditore all'Oratorio**

Il Provveditore all'Oratorio ha le seguenti competenze:

- a) provvede alla conservazione ed alla custodia degli arredi sacri e dei beni mobili pertinenti all'Oratorio; a tal fine si avvale della collaborazione dell'Economo e dei contradaioli di sua fiducia;
- b) propone al Seggio, all'inizio del mandato, il nome del Correttore;
- c) cura il funzionamento e l'allestimento dell'Oratorio per le funzioni e le cerimonie religiose, nelle ricorrenze tradizionali o su richiesta del Priore;
- d) gestisce le elemosine e le offerte utilizzandole per le spese di ordinaria



- amministrazione dell'Oratorio;
- e) presenta al Seggio, entro il mese di febbraio, il rendiconto finanziario relativo all'anno precedente.

### **Articolo 36 - Il Correttore**

Il Correttore officia nell'Oratorio della Contrada in tutte le ricorrenze tradizionali, su richiesta del Priore ed ogni qualvolta venga deliberato dal Seggio.

Il Correttore impartisce la benedizione al cavallo ed al fantino in occasione della corsa del Palio.

### **Articolo 37 – Le Commissioni permanenti e temporanee**

Le commissioni permanenti sono organi collegiali preposti allo svolgimento di compiti istituzionali della Contrada; i membri delle commissioni durano in carica per il periodo previsto per il Seggio.

Le commissioni permanenti sono:

- a) la Commissione cene, banchetti e feste tradizionali;
- b) la Commissione finanziaria;
- c) la Commissione per la comunicazione;
- d) la Commissione per l'accoglimento dei nuovi protettori;
- e) la Commissione per l'economato;
- f) la Commissione per l'archivio;
- g) la Commissione per il protettorato;
- h) la Commissione per la conservazione dei beni immobili;
- i) la Commissione per la conservazione dei beni storici ed artistici;
- l) la Commissioni per le attività degli organi collaterali di cui all'art. 50.

L'Assemblea Generale, per particolari necessità, può costituire delle commissioni temporanee per l'espletamento di particolari compiti.

### **Articolo 38 - La Commissione Cene, Banchetti e Feste Tradizionali**

La Commissione cene, banchetti e feste tradizionali è presieduta e diretta dal Vicario all'Organizzazione ed ha il compito di organizzare la cena della Prova Generale, il Banchetto annuale e le Feste tradizionali della contrada; ne fanno parte:

- a) l'Economato;
- b) il Coordinatore dei Giovani;
- c) il Coordinatore dei Piccoli;
- d) almeno sette contradaioi che verranno ufficializzati all'Assemblea d'insediamento.

La Commissione per la comunicazione si riferisce per la propria attività al

Priore.

Il Vicario all'Organizzazione comunica al Seggio l'eventuale revoca, sostituzione e/o incremento dei componenti della Commissione.

### **Articolo 39 - La Commissione finanziaria**

La Commissione finanziaria è presieduta e diretta dal Vicario all'Amministrazione; ha il compito di gestire le sottoscrizioni e di curarne la riscossione in caso di vittoria del palio, di attivarsi in ogni altra occasione per la quale l'Assemblea Generale o il Seggio lo riterranno opportuno e lo avranno deliberato; ne fanno parte:

- a) il Provveditore ai protettori;
- b) il Vice provveditore ai Protettori;
- c) tre componenti di Seggio;
- d) almeno cinque contradaioi che saranno ufficializzati all'Assemblea d'insediamento.

Il Vicario all'Amministrazione comunica al Seggio l'eventuale revoca, sostituzione e/o incremento dei componenti della Commissione

### **Articolo 40 - La Commissione per la comunicazione**

La Commissione ha i seguenti compiti:

- a) gestisce tutte le fasi per la pubblicazione del periodico di Contrada;
- b) coordina la comunicazione ed i rapporti con la stampa esterna, di concerto con il Cancelliere;
- c) gestisce, coordina e vigila la comunicazione digitale.

La Commissione per la comunicazione si riferisce per la propria attività al Priore ed è composta da:

- a) un Consigliere di Seggio;
- b) almeno 6 contradaioi, che verranno indicati al Seggio dal Responsabile.

La Commissione è presieduta e diretta dal Responsabile per la comunicazione che assume la carica di Direttore responsabile del periodico di Contrada.

Il Responsabile per la Comunicazione informa il Seggio sull'eventuale revoca, sostituzione e/o incremento dei componenti della Commissione.

### **Articolo 41 - La Commissione per l'accoglienza dei nuovi Protettori**

La Commissione per l'accoglienza dei nuovi Protettori ha il compito di:

- a) accogliere i nuovi protettori con i mezzi ed i modi ritenuti più idonei ed opportuni;
- b) ottimizzare l'andamento e l'organizzazione del suo ufficio.

La Commissione per l'accoglienza dei nuovi Protettori fa riferimento per la propria attività al Vicario Generale ed è composta da un Consigliere di

Seggio ed almeno 2 contradaioli che saranno indicati dal Vicario Generale al Seggio.

Il Vicario Generale riferisce al Seggio la revoca, la sostituzione e/o l'incremento di uno o più componenti della Commissione.

## **SEZIONE II – IL CAPITANO E I MANGINI**

### **Articolo 42 - Il Capitano**

Il Capitano è il capo della Contrada per tutti gli atti ed i fatti inerenti il Palio e per questi è responsabile di fronte al Popolo.

Il Capitano in particolare ha le seguenti funzioni:

- a) nomina tre Mangini ed il Barbaresco e li presenta all'Assemblea Generale, ai sensi dell'Articolo 8, 5° comma, lettera a);
- b) comunica nel minor tempo possibile all'Assemblea Generale le eventuali revoche e sostituzioni;
- c) può avvalersi, per le sue competenze, della collaborazione di altri contradaioli;
- d) si avvale della somma di denaro messa a disposizione dal Priore, ai sensi dell'Articolo 19, 3° comma, lettera g) e risponde personalmente delle spese eccedenti tale limite;
- e) presenta all'Assemblea Generale il resoconto del Palio ai sensi dell'Articolo 8, 5° comma, lettera c), da depositare successivamente in archivio in busta chiusa, con facoltà di aprirla dopo almeno 25 anni;
- f) stabilisce, su proposta dell'Economo, i nominativi dei contradaioli che faranno parte della Comparsa in occasione del Palio;
- g) impartisce, d'accordo con il Priore, ordini agli alfieri per lo spiegamento delle bandiere in caso di vittoria delle Consorelle;
- h) sceglie il fantino;
- i) ha facoltà, in caso di partecipazione al Palio, di chiedere al Priore la convocazione dell'Assemblea Generale il giorno della tratta, ai sensi dell'articolo 8, 5° comma, lettera h).

In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Capitano viene sostituito dal Mangino che ha la maggiore anzianità di carica.

In caso di vacanza della carica, il Capitano viene sostituito dal Priore ai sensi dell'Articolo 19, 3° comma, lettera f).

### **Articolo 43 - I Mangini**

I Mangini sono i fiduciari del Capitano e lo coadiuvano nelle funzioni ed operazioni inerenti il Palio.

## **TITOLO V**

### **"GLI ORGANI AUSILIARI"**

#### **Articolo 44 - Funzione e composizione del Consiglio Generale**

Il Consiglio Generale svolge la funzione consultiva per tutti gli organi della Contrada; è formato dai contradaioli, nominati dal Seggio, che abbiano superato il diciottesimo anno d'età e che siano in regola con il pagamento delle quote di Protettorato degli ultimi tre anni e dai contradaioli che già ricoprono tale carica alla data di entrata in vigore del presente statuto. I componenti del Consiglio Generale hanno l'obbligo di corrispondere alla Contrada la quota annuale di protettorato stabilita dal Seggio.

I componenti del Consiglio Generale possono essere dichiarati decaduti dall'Assemblea Generale, su proposta del Seggio, se non ottemperano all'obbligo stabilito al comma precedente od a qualsiasi impegno assunto nei confronti della Contrada.

#### **Articolo 45 - Funzionamento del Consiglio Generale**

Il Consiglio Generale è convocato e presieduto dal Priore od in sua assenza dal sostituto previsto dagli artt. 20, 21 e 22.

La convocazione avviene tramite avviso scritto inviato ai componenti del Consiglio Generale che contiene l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della seduta e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Generale si riunisce in seduta comune con il Collegio dei Maggiorenti e con il Seggio almeno una volta all'anno per la relazione consuntiva e programmatica del Priore.

Il Consiglio Generale delibera con le modalità e con le formalità previste per l'Assemblea Generale.

### **CAPITOLO III "GLI ORGANI DI CONTROLLO"**

#### **Articolo 46 - Il Collegio dei Maggiorenti**

Il Collegio dei Maggiorenti è composto:

- a) dai contradaioli che hanno ricoperto la carica di Priore o di Capitano;
- b) da quei contradaioli che si sono distinti per particolari benemerienze, eletti dall'Assemblea Generale su proposta del Seggio.

I componenti del Collegio dei Maggiorenti conservano l'incarico a vita, salvo rinuncia, e nel caso di elezione a membri del Seggio lasciano il loro posto nel Collegio per riprenderlo alla scadenza del mandato.

I componenti del Collegio dei Maggiorenti partecipano alle riunioni del Seggio con diritto di voto.

### **Articolo 47 - Funzionamento del Collegio dei Maggiorenti**

Il Collegio dei Maggiorenti è convocato e presieduto da un Rettore, eletto fra i suoi componenti a maggioranza relativa dei presenti e rimane in carica per quattro anni.

Il Collegio dei Maggiorenti si riunisce su richiesta di almeno tre membri od in caso di necessità ed urgenza su richiesta di qualsiasi organo della Contrada.

Il Collegio dei Maggiorenti si riunisce in seduta comune con il Seggio e con il Consiglio Generale almeno una volta all'anno per la relazione consuntiva e programmatica del Priore.

Alle riunioni del Collegio dei Maggiorenti partecipano, su richiesta del Rettore, senza diritto di voto, il Priore ed il Cancelliere con funzioni di segretario.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le norme relative al Seggio.

### **Articolo 48 - Funzioni del Collegio dei Maggiorenti**

Il Collegio dei Maggiorenti ha le seguenti funzioni:

- a) controlla il rispetto dei Capitoli, della tradizione e della consuetudine contradaiola e qualora lo ritenga necessario invia all'Assemblea Generale relazioni o semplici segnalazioni in materia;
- b) esprime pareri su richiesta degli organi della Contrada;
- c) formula proposte agli organi della Contrada;
- d) controlla la legittimità della procedura e del risultato delle elezioni del Seggio;
- e) proclama il risultato delle elezioni ed insedia il nuovo Seggio nell'Assemblea Generale prevista dall'articolo 8, 5° comma, lettera a);
- f) in caso di accertata impossibilità a concludere il procedimento elettorale convoca, entro quindici giorni, l'Assemblea Generale per la nomina e l'elezione dei componenti della nuova Commissione Elettorale con le modalità previste dall'Articolo 12;
- g) dirime le controversie fra gli organi della Contrada, fra gli Organismi collaterali e fra gli organi della Contrada e gli Organismi collaterali;
- h) assicura il regolare svolgimento dell'attività della Contrada e nel caso in cui il Seggio non svolga le proprie funzioni, convoca l'Assemblea Generale che si riunisce entro i quindici giorni successivi per la nomina della Commissione Elettorale; il Rettore nel frattempo assume le funzioni di Priore fino all'insediamento del nuovo Seggio, mentre gli altri membri del Collegio provvedono all'espletamento delle funzioni esecutive che possono essere delegate

dagli stessi a Contradaiooli di loro fiducia;

- i) sceglie, riunito in seduta congiunta con il Seggio, un nominativo da sottoporre all'Assemblea Generale, per la nomina del nuovo Priore ai sensi dell'Articolo 18, 3° comma e seguenti.

### **Articolo 49 - Il Collegio dei Revisori dei conti**

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da un Presidente e da due membri, eletti a maggioranza relativa dall'Assemblea Generale, nella seduta d'insediamento del nuovo Seggio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti effettua la revisione del conto consuntivo e redige una relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

## **CAPITOLO IV "GLI ORGANISMI COLLATERALI"**

### **Articolo 50 - Gli Organismi collaterali**

L'Imperiale Contrada della Giraffa persegue i suoi fini istituzionali anche attraverso i seguenti Organismi collaterali:

- a) Piccoli;
- b) Giovani;
- c) Donatori di sangue.

Gli Organismi collaterali sono parte integrante della Contrada, hanno autonomia funzionale riguardo alle singole competenze statuite dal Libro dei Capitoli ed a quelle delegate dal Seggio.

### **Articolo 51 - Il Coordinatore dei piccoli**

Il Coordinatore dei piccoli:

- a) risponde direttamente al Priore per l'organizzazione delle proprie attività;
- b) sono di sua pertinenza tutti i Giraffini sino al dodicesimo anno d'età;
- c) comunica al Seggio i componenti della Commissione per le attività dei piccoli che sarà composta da almeno quattro membri;
- d) comunica al Seggio eventuali inserimenti, revoche e sostituzioni di uno o più elementi.

La Commissione nominata dal Coordinatore dei piccoli giraffini, ha i seguenti compiti:

- a) insegnare i valori storici, morali e sociali dello spirito contradaioolo, con il fine di mantenere viva la secolare tradizione senese e per favorire l'attaccamento alla Contrada;
- b) tenere l'anagrafe dei piccoli contradaiooli;

- c) organizzare il battesimo contradaiole e le iniziative proprie, in collaborazione con il Vicario all'Organizzazione, nell'ambito della Festa Titolare;
- d) organizzare i festeggiamenti in occasione dell'Epifania;
- e) organizzare, con la collaborazione del Coordinatore dei giovani ed i suoi collaboratori, i festeggiamenti per la Festa dei Tabernacoli;
- f) organizzare ogni attività idonea al conseguimento delle finalità stabilite al punto a) del presente comma;
- g) gestire l'attività sportiva in tutte le manifestazioni indette per i Piccoli contradaiole;
- h) presentare al Seggio, alla fine di ogni anno, la relazione morale ed economica concernente le attività svolte.

### **Articolo 52 - Il Coordinatore dei giovani**

Il Coordinatore dei giovani:

- a) risponde direttamente al Priore per la propria organizzazione e per tutte le iniziative utili alle finalità inerenti la sua mansione;
- b) sono di sua pertinenza i Giraffini in età compresa tra il tredicesimo ed il diciottesimo anno d'età;
- c) comunica al Seggio i componenti della Commissione per le attività dei giovani, che sarà composta da almeno 5 membri;
- d) comunica al Seggio eventuali inserimenti, revoche e sostituzioni di uno o più elementi.

La Commissione, nominata dal Coordinatore dei giovani ha i seguenti compiti:

- a) agevolare l'apprendimento dell'arte del gioco della bandiera e del suono del tamburo, avvalendosi della collaborazione dei maestri dei novizi ai sensi dell'art. 27, lettera h);
- b) tenere l'anagrafe dei giovani contradaiole;
- c) organizzare, in collaborazione con il Vicario all'Organizzazione, le proprie iniziative nell'ambito della Festa Titolare;
- d) organizzare, in collaborazione con la Commissione dei Piccoli, i festeggiamenti per la festa dei Tabernacoli;
- e) organizzare ogni attività idonea ad agevolare l'inserimento e l'aggregazione dei giovani contradaiole;
- f) presentare al Seggio, alla fine di ogni anno, la relazione morale ed economica concernente le attività svolte.

### **Articolo 53 - Il Coordinatore dei Donatori di Sangue**

Il Coordinatore dei donatori di sangue:

- a) risponde direttamente al Priore per la propria organizzazione e per tutte le iniziative utili alle finalità inerenti la sua mansione;
- b) riunisce e coordina le attività dei volontari e sostenitori appartenenti alla Contrada o simpatizzanti;
- c) comunica al Seggio i componenti della Commissione che sarà composta almeno da due contradaioli quali suoi collaboratori;
- d) cura i rapporti con altri gruppi di donatori, nonché con organismi sociosanitari ed assistenziali;
- e) comunica al Seggio eventuali inserimenti, revoche e sostituzioni di uno o più elementi;
- f) presenta al Seggio, alla fine di ogni anno, una relazione morale ed economica concernente le attività svolte dall'Organismo.

L'Organismo è disciplinato da uno Statuto deliberato dal Seggio.

## **CAPITOLO V "IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRADA"**

### **Articolo 54 - Le Entrate**

La Contrada gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite; in particolare le entrate sono:

- a) i proventi delle quote di Protettorato;
- b) le rendite provenienti dal suo patrimonio;
- c) i contributi ordinari e straordinari provenienti da persone fisiche, giuridiche ed associazioni;
- d) i fondi provenienti da forme di autofinanziamento.

### **Articolo 55 - Il Protettorato**

Il Protettorato è la forma tradizionale di finanziamento della Contrada e consiste nel pagamento da parte dei contradaioli di una quota minima annua in denaro, stabilita dal Seggio.

Il Seggio delibera altresì una quota minima di protettorato per i componenti del Collegio dei Maggiorenti, del Seggio e del Consiglio Generale.

La quota fissata per il Seggio è raddoppiata per i Vicari e triplicata per il Priore ed il Capitano.

I Protettori sono iscritti in un apposito albo ed hanno diritto alle onoranze e all'intervento del paggio della Contrada in occasione di particolari cerimonie.

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**



### **Articolo 56 - Entrata in vigore**

Le disposizioni contenute nel presente Libro de' Capitoli entrano in vigore il giorno successivo alla loro approvazione da parte dell'Assemblea Generale.

Per la durata del mandato del Seggio in carica al momento dell'approvazione del presente Libro de' Capitoli, si applicano le disposizioni in vigore fino a quel momento.

### **Articolo 57 - La tradizione e la consuetudine**

Per quanto non previsto dai presenti Capitoli viene fatto riferimento alla tradizione della Contrada ed alla consuetudine contradaiola.